



Bruxelles, 17.11.2021
COM(2021) 709 final

ANNEXES 1 to 16

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

{SEC(2021) 402 final} - {SWD(2021) 330 final} - {SWD(2021) 331 final} -
{SWD(2021) 332 final}

sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R1-R11 o D1-D12 se richiesto.
(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B ii).
(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.

(7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.
(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.
(9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11) | | | |
| D1 | Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica, ecc.) | | |
| D2 | Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.) | | |
| D3 | Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche, naturali, ecc.) | | |
| D4 | Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) | | |
| D5 | Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) | | |
| D6 | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione | | |
| D7 | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino | | |
| D8 | Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco | | |
| D9 | Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) | | |
| D10 | Incenerimento a terra | | |
| D11 | Incenerimento in mare | | |
| D12 | Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) | | |
| D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco | | |
| D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco | | |
| D15 | Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco | | |
| OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11) | | | |
| R1 | Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE) | | |
| R2 | Recupero/rigenerazione dei solventi | | |
| R3 | Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi | | |
| R4 | Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici | | |
| R5 | Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche | | |
| R6 | Rigenerazione degli acidi o delle basi | | |
| R7 | Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti | | |
| R8 | Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori | | |
| R9 | Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli | | |
| R10 | Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia | | |
| R11 | Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 | | |
| R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 | | |
| R13 | Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista. | | |
| TIPICI DI IMBALLAGGIO (casella 7) | | CODICE H e CLASSE ONU (casella 14) | |
| 1. | Fusto | Classe | Codice H |
| 2. | Barile di legno | ONU | Caratteristiche |
| 3. | Tanica | 1 | H1 |
| 4. | Riquadro | 3 | H3 |
| 5. | Sacco | 4.1 | H4.1 |
| 6. | Imballaggio composito | 4.2 | H4.2 |
| 7. | Contenitore a pressione | 4.3 | H4.3 |
| 8. | Alla rinfusa | | |
| 9. | Altro (specificare) | 5.1 | H5.1 |
| MEZZI DI TRASPORTO (casella 8) | | 5.2 | H5.2 |
| R = | su strada | 6.1 | H6.1 |
| T = | per ferrovia | 6.2 | H6.2 |
| S = | via mare | 8 | H8 |
| A = | per via aerea | 9 | H10 |
| W = | per idrovia interna | 9 | H11 |
| CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13) | | 9 | H12 |
| 1. | In polvere o pulverulenti | 9 | H13 |
| 2. | Solidi | | |
| 3. | Vischiosi o sciropposi | | |
| 4. | Fangosi | | |
| 5. | Liquidi | | |
| 6. | Gassosi | | |
| 7. | Altro (specificare) | | |

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO I B

Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Corrispondente alla notifica n.: | | 2. Numero d'ordine/numero complessivo di spedizioni: _____ / _____ 2a. Numero di identificazione del contenitore se applicabile: _____ | |
| 3. Esportatore-notificatore N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ | | 4. Importatore-destinatario N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ | |
| 5. Quantitativo effettivo: Tonnellate (Mg): _____ m ³ : _____ | | 6. Data effettiva della spedizione: _____ | |
| 7. Condizionamento Tipo(i) (1): _____ Numero di colli: _____ Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2) Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | | | |
| 8.a) Primo vettore (3): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ | 8.b) Secondo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ | 8.c) Ultimo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ | |
| ----- Da compilare a cura del rappresentante dei vettori ----- | | | |
| Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma: | Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma: | Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma: | Più di tre vettori (2) <input type="checkbox"/> |
| 9. Generatore(i)-produttore(i) dei rifiuti (4; 5; 6): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ Luogo di generazione (2): | | 12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2): | |
| 10. Impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o Impianto di recupero <input type="checkbox"/> N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____ Luogo effettivo di smaltimento/recupero (2) | | 13. Caratteristiche fisiche (1): 14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti) i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): ii) Codice OCSE (se diverso da i): iii) Elenco UE dei rifiuti: iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: v) Codice nazionale nel paese di importazione: vi) Altro (specificare): vii) Codice Y: viii) Codice H (1): ix) Classe ONU (1): x) Numero ONU: xi) Denominazione ONU: xii) Codice(i) doganale(i) (SA): | |
| 11. Operazione(i) di smaltimento/recupero Codice D/Codice R (1): | | 15. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (4): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge, che sono in vigore le assicurazioni o le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. Nome: _____ Firma: _____ Data: _____ | |
| 16. Da compilare a cura di chiunque sia coinvolto nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni aggiuntive | | | |
| 17. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto) Nome: _____ Firma: _____ Data: _____ | | | |
| DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO/IMPIANTO DI RECUPERO | | | |
| 18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o dall'impianto di recupero <input type="checkbox"/> Data di ricevimento: _____ Accettata: <input type="checkbox"/> Respinta (*): <input type="checkbox"/> Quantitativo ricevuto: _____ kg: _____ litri: _____ Data approssimativa di smaltimento/recupero: _____ Operazione di smaltimento/recupero (1): _____ Data: _____ Nome: _____ Firma: _____ | | 19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato. Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato: Quantitativo recuperato in altro modo: Data: _____ Nome: _____ Firma e timbro: _____ | |

(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(3) Se i vettori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto alla casella 8 (a, b, c).

(4) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(6) Se prescritto dalla normativa nazionale.

| RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale) | | | |
|--|--|--|--|
| 20. PAESE DI ESPORTAZIONE-SPEDIZIONE O UFFICIO DOGANALE DI USCITA I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti dal paese il: Firma: Timbro: | | 21. PAESE DI IMPORTAZIONE-DESTINAZIONE O UFFICIO DOGANALE DI ENTRATA I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati nel paese il: Firma: Timbro: | |
| 22. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO | | | |
| Nome del paese: Entrata: | | Uscita: | |
| Nome del paese: Entrata: | | Uscita: | |
| Nome del paese: Entrata: | | Uscita: | |
| Nome del paese: Entrata: | | Uscita: | |

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento

| | | | |
|--|--|--|--|
| OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11) D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica, ecc.) D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.) D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.) D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco D15 Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco | | OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11) R1 Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE) R2 Recupero/rigenerazione dei solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente elenco | |
| TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7) 1. Fusto 2. Barile di legno 3. Tanica 4. Riquadro 5. Sacco 6. Imballaggio composito 7. Contenitore a pressione 8. Alla rinfusa 9. Altro (specificare) | | CODICE H e CLASSE ONU (casella 14) Classe ONU Codice H Caratteristiche 1 H1 Esplosivo 3 H3 Materie liquide infiammabili 4.1 H4.1 Solidi infiammabili 4.2 H4.2 Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea 4.3 H4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili 5.1 H5.1 Ossidanti 5.2 H5.2 Perossidi organici 6.1 H6.1 Sostanze tossiche (effetti acuti) 6.2 H6.2 Sostanze infette 8 H8 Corrosivi 9 H10 Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua | |
| MEZZI DI TRASPORTO (casella 8) R = su strada T = per ferrovia S = via mare A = per via aerea W = per idrovia interna | | | |

| | | | | |
|---|------------|---|-----|--|
| CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13) | | 9 | H11 | Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici) |
| 1. In polvere o pulverulenti | | 9 | H12 | Sostanze ecotossiche |
| 2. Solidi | 5. Liquidi | 9 | H13 | Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra |
| 3. Visciosi o sciropposi | 6. Gassosi | | | |
| 4. Fangosi | 7. Altro | | | |
| (specificare) | | | | |

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO I C

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

I. Introduzione

1. Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni necessarie per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Entrambi i documenti sono compatibili con la convenzione di Basilea¹, con la decisione OCSE² (che riguarda esclusivamente le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero nell'area dell'OCSE) e con il presente regolamento, in quanto tengono conto dei requisiti specifici indicati nei tre documenti.

Dal [OP: *inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento*], i documenti e le informazioni devono essere trasmessi per via elettronica ai sensi dell'articolo 26, come previsto dalle disposizioni pertinenti del regolamento. Nei casi di spedizioni che coinvolgono paesi terzi (conformemente ai titoli IV, V e VI), per i quali possono essere utilizzati documenti cartacei, le presenti istruzioni rimangono valide. Negli altri casi, dovrebbero essere considerate tenendo conto delle caratteristiche dello scambio elettronico di informazioni e documentazione.

Poiché i documenti di notifica e di movimento sono redatti in forma sufficientemente generica da potersi applicare a tutti e tre gli strumenti normativi (convenzione di Basilea, decisione OCSE, regolamento UE), non tutte le caselle del documento saranno applicabili a tutti gli strumenti e, pertanto, in determinati casi potrà non essere necessario compilarle tutte. Eventuali obblighi specifici relativi a un solo sistema di controllo sono stati indicati mediante l'uso di note a piè di pagina. È inoltre possibile che nella legislazione nazionale di attuazione venga utilizzata una terminologia diversa da quella adottata dalla convenzione di Basilea o dalla decisione OCSE. Ad esempio nel presente regolamento viene utilizzato il termine "spedizione" anziché "movimento" e i titoli dei documenti di notifica e di movimento riflettono pertanto tale cambiamento utilizzando il termine "movimento/spedizione".

2. I documenti includono sia il termine "smaltimento" che il termine "recupero" in quanto essi sono definiti in modo differente nei tre strumenti. Il regolamento dell'Unione europea e la decisione OCSE utilizzano il termine "smaltimento" per fare riferimento alle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV.A della convenzione di Basilea e all'appendice 5.A della decisione OCSE e "recupero" per le operazioni di recupero di cui all'allegato IV.B della convenzione di Basilea e all'appendice 5.B della decisione OCSE. Nella convenzione di Basilea, tuttavia, il termine "smaltimento" è utilizzato in riferimento tanto alle operazioni di smaltimento quanto a quelle di recupero.

3. Fino al [OP: *inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento*] le autorità competenti di spedizione sono responsabili della fornitura e del rilascio dei documenti di notifica e movimento (in formato tanto cartaceo quanto elettronico). Dal [OP: *inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento*], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

¹ Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. www.basel.int.

² Decisione C(2001)107/FINAL del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche). Cfr. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266>.

Le autorità competenti utilizzano un sistema di numerazione che consente di rintracciare una particolare spedizione di rifiuti. Il sistema di numerazione dovrebbe utilizzare i prefissi indicanti il codice del paese di spedizione reperibile nell'elenco di abbreviazioni della norma ISO 3166. All'interno della UE il codice del paese a due cifre deve essere seguito da uno spazio. Questo può essere seguito da un codice facoltativo, con un massimo di quattro cifre, indicato dall'autorità competente di spedizione, seguito a sua volta da uno spazio. Il sistema di numerazione deve terminare con un numero a sei cifre. A titolo di esempio, se il codice del paese è XY e il numero a sei cifre è 123456, il numero di notifica sarà XY 123456, se non è specificato un codice facoltativo. Se invece viene specificato un codice facoltativo, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 12 123456. Tuttavia se un documento di notifica o di movimento è trasmesso in formato elettronico e non è specificato un codice facoltativo, al posto del codice facoltativo deve essere inserito "0000" (ad es. XY 0000 123456); qualora venga specificato un codice facoltativo di meno di quattro cifre, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 0012 123456.

4. I paesi possono decidere di pubblicare i documenti in un formato cartaceo conforme alle pertinenti norme nazionali (in genere ISO A4, come raccomandato dalle Nazioni Unite). Per facilitarne l'uso a livello internazionale, tuttavia, e per tenere conto della differenza tra ISO A4 e il formato utilizzato nell'America del Nord, i moduli non dovrebbero superare le dimensioni di 183 x 262 mm con margini allineati alle parti superiore e sinistra del foglio. Il documento di notifica (caselle 1-21 incluse le note) dovrebbe essere riportato su una pagina e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di notifica su un'altra. Per quanto riguarda il documento di movimento, le caselle 1-19 incluse le note dovrebbero essere riportate su una pagina mentre le caselle 20-22 e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di movimento su un'altra.

II. Obiettivo dei documenti di notifica e di movimento

5. Il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui esse hanno bisogno per verificare l'ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte. Esso prevede inoltre uno spazio in cui dette autorità possono confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l'autorizzazione alla spedizione.

6. Il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell'impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti (vettori e eventualmente destinatari¹) sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Nel documento di movimento sono inoltre presenti gli spazi per registrare il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali di tutti i paesi interessati (richiesto dal presente regolamento). Infine il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento interessati per certificare che la spedizione di rifiuti è pervenuta e che le operazioni di recupero o smaltimento sono state completate.

III. Prescrizioni generali

7. Una spedizione prevista soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte può essere effettuata soltanto dopo che i documenti di notifica e movimento sono stati compilati conformemente al

¹ Al di fuori dell'Unione europea potrebbe essere usato il termine "importatore" anziché "destinatario".

presente regolamento, tenendo conto dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti interessate.

8. Fino al [*OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento*], le persone che decidano di compilare copie stampate dei documenti devono scrivere esclusivamente a macchina o in stampatello utilizzando inchiostro indelebile. Fino alla medesima data, la firma deve essere sempre in inchiostro indelebile e accompagnata dal nome del rappresentante autorizzato scritto in stampatello. In caso di errori di scarsa rilevanza, ad esempio l'uso di un codice errato per un tipo di rifiuti, può essere apportata una correzione previo il consenso delle autorità competenti. Il nuovo testo deve essere contrassegnato e firmato o timbrato, indicando la data della modifica. In caso di modifiche o correzioni di maggiore rilevanza deve essere compilato un nuovo modulo.

A partire dal [*data in cui l'articolo 26 diventa applicabile*], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

9. Al fine di semplificare la traduzione, per compilare diverse caselle dei documenti è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Quando, tuttavia, è necessario inserire un testo, quest'ultimo deve essere in una lingua ammessa dalle autorità competenti del paese di destinazione e, se necessario, dalle altre autorità interessate.

10. Per indicare la data deve essere utilizzato un formato a sei cifre. Ad esempio il 29 gennaio 2024 deve essere indicato come 29.01.24 (giorno.mese.anno).

11. Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa riferimento.

IV. Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica

12. Il notificatore¹ deve compilare le caselle 1-18 (fatta eccezione per il numero di notifica nella casella 3) all'atto della notifica. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione. Quando il notificatore e il produttore iniziale non sono la stessa persona, anche quest'ultimo o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), sono tenuti, se ciò è possibile, a firmare nella casella 17 come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, e all'allegato II, parte 1, punto 26.

13. **Caselle 1** (cfr. allegato II, parte 1, punti 2 e 4) e **2** (allegato II, parte 1, punto 6): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione, anche nel caso di incidenti che si verificano nel corso della stessa). In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione. Il notificatore può essere un commerciante o un intermediario conformemente all'articolo 3, punto 6, del presente regolamento. In questo caso è necessario fornire in un allegato una copia del contratto o la prova dell'esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante (cfr. allegato II, parte 1, punto 23). I numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica dovrebbero agevolare i contatti tra tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione.

¹ Al di fuori dell'Unione europea potrebbe essere usato il termine "esportatore" anziché "notificatore".

14. Di solito il destinatario è l'impianto di recupero o smaltimento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un'altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario¹ o una società, come la sede legale o l'indirizzo postale dell'impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione ed esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. In questi casi le informazioni relative al commerciante, all'intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2.

15. **Casella 3** (cfr. allegato II, parte 1, punti 1, 5, 11 e 19): nel rilasciare un documento di notifica l'autorità competente fornisce, sulla base del sistema in vigore presso di essa, un numero di identificazione da riportare nella presente casella (cfr. punto 3). Nella lettera A, "spedizione unica" fa riferimento a una notifica singola e "spedizione multipla" a una notifica generale. Nella lettera B indicare a quale tipo di operazione sono destinati i rifiuti da spedire. Nella lettera C, l'autorizzazione preventiva fa riferimento all'articolo 14 del presente regolamento.

16. **Caselle 4** (cfr. allegato II, parte 1, punto 1), **5** (cfr. allegato II, parte 1, punto 17) e **6** (cfr. allegato II, parte 1, punto 12): indicare il numero delle spedizioni nella casella 4 e la data prevista per la spedizione unica o, in caso di spedizioni multiple, le date della prima e dell'ultima spedizione, nella casella 6. Nella casella 5 va indicata una stima sul peso minimo e massimo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) sul volume in litri dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata anche l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel documento. Il quantitativo totale inviato non deve superare quello massimo dichiarato nella casella 5. Il periodo previsto per le spedizioni di cui alla casella 6 non può superare un anno con l'eccezione delle spedizioni multiple verso impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14 (cfr. punto 15), per le quali il periodo previsto non può essere superiore a tre anni. Tutte le spedizioni devono avvenire nel periodo di validità dell'autorizzazione scritta o tacita di tutte le autorità competenti interessate, rilasciata da dette autorità conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento. Nel caso di spedizioni multiple, alcuni paesi terzi, richiamandosi alla convenzione di Basilea, potrebbero richiedere che le date o la frequenza previste e le stime sui quantitativi di ciascuna spedizione siano indicate nelle caselle 5 e 6 o inserite in un allegato. Quando l'autorità competente rilascia l'autorizzazione scritta per la spedizione e il periodo di validità di tale autorizzazione indicato nella casella 20 è differente da quello indicato nella casella 6, la decisione dell'autorità prevale sulle informazioni della casella 6.

17. **Casella 7** (cfr. allegato II, parte 1, punto 18): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di notifica. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e le istruzioni scritte per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e allegare le informazioni.

¹ In alcuni paesi terzi che sono anche paesi membri dell'OCSE, può essere utilizzato il termine "intermediario riconosciuto" conformemente alla decisione OCSE.

18. **Casella 8** (cfr. allegato II, parte 1, punti 7 e 13): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione). Se è coinvolto più di un vettore, al documento di notifica è allegato un elenco completo con le informazioni richieste per ciascun vettore. Quando il trasporto è organizzato da uno spedizioniere, le informazioni su quest'ultimo e sui vettori che effettuano il trasporto devono essere riportate in un allegato. Fornire prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) in un allegato (cfr. allegato II, parte 1, punto 15). I mezzi di trasporto devono essere indicati utilizzando le abbreviazioni riportate nell'elenco delle abbreviazioni e dei codici allegati al documento di notifica.

19. **Casella 9** (cfr. allegato II, parte 1, punti 3 e 16): fornire le informazioni richieste sul produttore dei rifiuti¹. Se pertinente deve essere indicato il numero di registrazione del produttore. Se il notificatore è il produttore dei rifiuti, indicare "come alla casella 1". Se i rifiuti sono stati prodotti da più di un produttore, scrivere "cfr. elenco annesso" e allegare un elenco con le informazioni richieste per ciascun produttore. Se il produttore è ignoto, fornire il nominativo della persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). Fornire inoltre informazioni sul processo di produzione dei rifiuti e sul sito di produzione.

20. **Casella 10** (cfr. allegato II, parte 1, punto 5): fornire le informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione barrando la casella dell'impianto di recupero o smaltimento, il numero di registrazione solo se pertinente e l'effettivo sito di smaltimento o recupero qualora quest'ultimo abbia un indirizzo diverso dall'impianto). Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è lo stesso destinatario indicare "come alla casella 2". Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati I o II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti), l'impianto che effettua le operazioni e il luogo in cui esse avvengono devono essere indicati alla casella 10. In questi casi devono essere fornite in un allegato le informazioni corrispondenti sull'impianto o gli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R12/R13 o D13-D15 e di tipo D1-D12 o R1-R11. Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, qualora esso sia ubicato nell'Unione è necessario esibire la prova in un allegato di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

21. **Casella 11** (cfr. allegato II, parte 1, punti 5, 19 e 20): indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (si veda anche l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica)². Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11). Indicare anche la tecnologia che sarà impiegata. Se i rifiuti sono destinati al recupero, indicare in un allegato il metodo previsto per lo smaltimento della frazione di rifiuti non recuperabile, l'entità del materiale recuperato in rapporto ai rifiuti non recuperabili, il valore stimato del materiale recuperato, il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione di rifiuti non recuperabile. Inoltre, nei casi di

¹ Al di fuori dell'Unione europea potrebbe essere usato il termine "generatore" anziché "produttore".

² Nell'Unione europea la definizione di operazione R1 nell'elenco delle abbreviazioni è differente da quella utilizzata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE; pertanto vengono indicate ambedue le formulazioni. Esistono altre differenze editoriali tra la terminologia utilizzata nell'Unione e quella impiegata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE che non sono indicate nell'elenco delle abbreviazioni.

importazione nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento, indicare la preventiva richiesta debitamente motivata del paese di spedizione conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, del presente regolamento alla voce "motivi dell'esportazione" e di riportare tale richiesta in un allegato. Alcuni paesi terzi al di fuori dell'OCSE potrebbero, sulla base della convenzione di Basilea, richiedere che sia indicato il motivo dell'esportazione.

22. **Casella 12** (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il nominativo o i nominativi con cui il materiale è comunemente indicato o il nome commerciale e quello dei principali elementi di cui si compone (in termini di quantità e/o pericolo) e le relative concentrazioni (in percentuale), se note. In caso di miscele di rifiuti devono essere fornite le stesse informazioni per le differenti frazioni, indicando quali frazioni sono destinate al recupero. Conformemente all'allegato II, parte 3, punto 7, del presente regolamento può essere richiesta un'analisi chimica della composizione dei rifiuti. Se necessario, fornire ulteriori informazioni in un allegato.

23. **Casella 13** (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare le caratteristiche fisiche dei rifiuti a temperature e pressione normali.

24. **Casella 14** (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il codice che identifica i rifiuti conformemente agli allegati III, III A, III B, IV del presente regolamento. Indicare il codice conformemente al sistema adottato ai sensi della convenzione di Basilea (sottorubrica i) della casella 14) e, se pertinente, ai sistemi adottati nella decisione OCSE (sottorubrica ii)) e a altri sistemi di classificazione ammessi (sottorubriche da iii) a xii)). Conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento, indicare un solo codice di identificazione dei rifiuti (ricavato dagli allegati III, III A, III B, IV del presente regolamento) con le due seguenti eccezioni: nel caso di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV deve essere specificato un solo tipo di rifiuti. Nel caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV, tranne quelle elencate nell'allegato III A, si deve specificare il codice di ciascuna frazione di rifiuti in ordine di importanza (se necessario in un allegato).

a) *Sottorubrica i)*: per i rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento) devono essere usati i codici di cui all'allegato VIII della convenzione di Basilea; i codici di cui all'allegato IX della convenzione di Basilea devono essere utilizzati per rifiuti che solitamente non sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ma che, per una regione specifica quale la contaminazione con sostanze pericolose (cfr. allegato III, paragrafo 1, del presente regolamento) o un regolamento nazionale¹, sono invece soggetti a tale procedura (cfr. allegato III, parte I, del presente regolamento). Gli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea sono riportati nell'allegato V del presente regolamento, nel testo della convenzione di Basilea come pure nel manuale di istruzioni disponibile presso il segretariato della convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea inserire la menzione "non elencato".

b) *Sottorubrica ii)*: i paesi membri dell'OCSE devono usare i codici OCSE per i rifiuti elencati nella parte II degli allegati III e IV del presente regolamento, ovvero rifiuti che non hanno equivalenti elencati nella convenzione di Basilea o che hanno un differente livello di controllo ai sensi del presente regolamento

¹ Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

rispetto a quello richiesto dalla convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura nella parte II degli allegati III o IV del presente regolamento, inserire la menzione "non elencato".

c) *Sottorubrica iii*): gli Stati membri dell'Unione europea devono utilizzare i codici che figurano nell'elenco dell'Unione europea dei rifiuti (cfr. decisione 2000/532/CE della Commissione e successive modifiche)¹.

d) *Sottorubriche iv) e v*): se pertinente devono essere usati i codici nazionali di identificazione diversi da quelli compresi nell'elenco dell'UE dei rifiuti e utilizzati nel paese di spedizione e, se noti, nel paese di destinazione.

e) *Sottorubrica vi*): se utile o richiesto dalle autorità competenti si prega di indicare eventuali altri codici o informazioni aggiuntive che agevolino l'identificazione dei rifiuti.

Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B o IV (EU48) del presente regolamento. In questo caso, il numero dell'allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l'allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell'allegato stesso, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.

f) *Sottorubrica vii*): indicare, se esistono, il o i pertinenti codici Y conformemente alle "categorie di rifiuti da controllare" (cfr. allegato I della convenzione di Basilea e appendice 1 della decisione OCSE) oppure alle "categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare" di cui all'allegato II della convenzione di Basilea (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento o l'appendice 2 del manuale di istruzioni della convenzione di Basilea). I codici Y non sono richiesti dal presente regolamento e dalla decisione OCSE tranne quando la spedizione di rifiuti rientra in una delle due "categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare" previste dalla convenzione di Basilea (Y46 e Y47 o allegato II), nel qual caso deve essere indicato il codice Y della convenzione di Basilea. Tuttavia indicare il o i codici Y nel caso di rifiuti definiti come pericolosi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea al fine di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla stessa convenzione.

g) *Sottorubrica viii*): se pertinente indicare qui il o i codici H adeguati, ossia i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il rifiuto è considerato pericoloso in virtù dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si prega di indicare il o i codici HP conformemente al citato allegato III seguiti da "UE" (ad esempio HP14 UE).

h) *Sottorubrica ix*): se pertinente indicare la classe o le classi delle Nazioni Unite che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in base alla classificazione delle Nazioni Unite (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) e sono richieste per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose (si vedano le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione)².

i) *Sottorubriche x) e xi*): se pertinente indicare il o i numeri delle Nazioni Unite e la o le denominazioni della spedizione sempre delle Nazioni Unite. Essi servono a identificare i rifiuti conformemente al sistema di classificazione delle Nazioni Unite e sono richiesti per conformarsi alle norme internazionali per il

¹ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601>.

² Cfr. <https://unece.org/transport/dangerous-goods>.

trasporto di merci pericolose (si vedano le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione).

j) *Sottorubrica xii*): se pertinente indicare il o i codici doganali che consentono l'identificazione delle merci da parte degli uffici doganali (cfr. elenco dei codici e del rifiuto nel "Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" dell'Organizzazione mondiale delle dogane).

25. **Casella 15** (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi¹ di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166². Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell'ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinenti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

26. **Casella 16** (cfr. allegato II, parte 1, punto 14): fornire le informazioni richieste qualora una spedizione entri, attraversi o lasci l'Unione europea.

27. **Casella 17** (cfr. allegato II, parte 1, punti 21-22 e 24-26): tutte le copie del documento di notifica devono essere datate e firmate dal notificatore (o dall'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) prima di essere trasmesse alle autorità competenti dei paesi interessati. In alcuni paesi terzi la data e la firma possono essere apposte dalle autorità competenti di spedizione. Quando il notificatore e il produttore originario non sono la stessa persona, detto produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore deve, se praticabile, apporre la propria firma e la data; si noti che ciò potrebbe non essere praticabile nei casi in cui vi siano diversi produttori (definizioni relative alla praticabilità possono figurare nelle legislazioni nazionali). Inoltre, quando il produttore è ignoto, la firma deve essere apposta dalla persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). La dichiarazione deve inoltre certificare l'esistenza di una assicurazione della responsabilità civile. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere a corredo del documento di notifica la prova dell'esistenza di un'assicurazione o di altre garanzie finanziarie e di un contratto.

A partire dal [*data in cui l'articolo 26 diventa applicabile*], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

28. **Casella 18**: indicare il numero degli allegati contenenti eventuali informazioni supplementari trasmesse unitamente al documento di notifica³. Ciascun allegato deve contenere un riferimento al pertinente numero di notifica indicato nell'angolo della casella 3.

29. **Casella 19**: ai sensi della convenzione di Basilea le autorità competenti del o dei paesi di destinazione (se pertinente) e transito rilasciano tale avviso di ricevimento. Ai sensi della decisione OCSE l'avviso di ricevimento è rilasciato dalle autorità competenti del paese di destinazione. Alcuni paesi terzi, in virtù delle rispettive legislazioni nazionali, potrebbero richiedere anche alle autorità competenti di spedizione il rilascio di tale avviso di ricevimento.

¹ Nella convenzione di Basilea è usato il termine "Stato" anziché "paese".

² Al di fuori dell'Unione europea potrebbero essere usati i termini "esportazione" e "importazione" anziché "spedizione" e "destinazione".

³ Si vedano le caselle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 o 21 e, qualora le autorità competenti richiedano informazioni supplementari, i punti dell'allegato II, parte 3, del presente regolamento non contemplati in alcuna casella.

30. **Caselle 20 e 21:** la casella 20 è utilizzata dalle autorità competenti di eventuali altri paesi interessati quando rilasciano un'autorizzazione scritta. La convenzione di Basilea (tranne quando un paese abbia deciso di non richiedere l'autorizzazione scritta in relazione al transito e ne abbia informato le altre parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa convenzione) e alcuni paesi richiedono sempre un'autorizzazione scritta (conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento le autorità competenti di spedizione e di transito possono concedere un'autorizzazione tacita), mentre essa non è richiesta dalla decisione OCSE. Indicare il nome del paese (o il suo codice utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166). Se la spedizione è soggetta a condizioni specifiche, le autorità competenti in questione devono barrare l'apposita casella e specificare tali condizioni nella casella 21 o in un allegato del documento di notifica. Se un'autorità competente intende opporsi a una spedizione, deve apporre la menzione "OBIEZIONE" nella casella 20. Per spiegare le ragioni dell'obiezione può essere utilizzata la casella 21 o una lettera a parte.

V. Istruzioni specifiche per compilare il documento di movimento

31. All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle da 8 a) a 8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16.

32. **Casella 1:** l'autorità competente di spedizione deve indicare il numero di notifica (che va ricopiato dalla casella 3 del documento di notifica).

33. **Casella 2a:** riportare il numero di identificazione del contenitore dei rifiuti in questione durante il trasporto, se applicabile.

34. **Casella 2** (cfr. allegato II, parte 2, punto 1): in caso di una notifica generale per spedizioni multiple, inserire il numero di serie della spedizione e il numero totale di spedizioni previste riportato nella casella 4 del documento di notifica (ad esempio scrivere "4/11" nel caso della quarta spedizione su un totale di undici spedizioni previste e contemplate dalla notifica generale in questione). Nel caso di una notifica unica, indicare "1/1".

35. **Caselle 3 e 4:** riportare le stesse informazioni sul notificatore¹ e sul destinatario riportate nelle caselle 1 e 2 del documento di notifica.

36. **Casella 5** (cfr. allegato II, parte 2, punto 6): indicare il peso effettivo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel modulo. Allegare se possibile copie dei tagliandi della pesa.

¹ In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione.

37. **Casella 6** (cfr. allegato II, parte 2, punto 2): inserire la data di inizio effettivo della spedizione (cfr. anche le istruzioni riportate nella casella 6 del documento di notifica).
38. **Casella 7** (cfr. allegato II, parte 2, punti 7 e 8): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di movimento. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e nelle istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e allegare le informazioni. Indicare inoltre il numero di colli di cui è costituita la spedizione.
39. **Caselle 8 a), b) e c)** (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.
- A partire dal [*data in cui l'articolo 26 diventa applicabile*], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.
40. **Casella 9**: riprodurre le informazioni indicate nella casella 9 del documento di notifica.
41. **Caselle 10 e 11**: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 10 e 11 del documento di notifica. Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è il destinatario, indicare nella casella 10: "come alla casella 4". Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati I o II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti), è sufficiente fornire le informazioni sull'impianto che effettua le operazioni riportate nella casella 10. Non è necessario inserire nel documento di movimento informazioni sui successivi impianti che effettuano operazioni del tipo R12/R13 o D13-D15 e del tipo D1-D12 o R1-R11.
42. **Caselle 12, 13 e 14**: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 12, 13 e 14 del documento di notifica.
43. **Casella 15** (cfr. allegato II, parte 2, punto 9): al momento della spedizione il notificatore (o l'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) datano e firmano il documento di movimento. In alcuni paesi terzi le autorità competenti di spedizione, o il generatore dei rifiuti conformemente alla convenzione di Basilea, possono datare e firmare il documento di movimento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, assicurare che le informazioni contenute nel documento di movimento siano messe a disposizione, anche durante il trasporto, delle autorità pertinenti per via elettronica.
44. **Casella 16** (cfr. allegato II, parte 2, punto 5): questa casella può essere utilizzata da qualsiasi persona partecipi alla spedizione (notificatore o autorità competente di spedizione, se del caso, destinatario, qualsiasi autorità competente, vettori) in casi specifici in cui la legislazione nazionale relativa a un aspetto particolare imponga di fornire informazioni più dettagliate (ad esempio informazioni sul porto in cui avviene il passaggio a un'altra modalità di trasporto, numero dei contenitori e relativo numero di identificazione o ulteriori prove o timbri indicanti che la spedizione è stata autorizzata dalle autorità

competenti). Indicare, nella casella 16 o in un apposito allegato, le tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dall'Unione) e l'itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

45. **Casella 17:** questa casella deve essere compilata dal destinatario, qualora egli non sia il recuperatore o lo smaltitore (cfr. paragrafo 14) e nel caso in cui il destinatario prenda in consegna i rifiuti dopo l'arrivo della spedizione nel paese di destinazione.

46. **Casella 18:** questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento e alla decisione OCSE, l'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie del documento di movimento). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento.

A partire dal [*data in cui l'articolo 26 diventa applicabile*], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

47. Il ricevimento della spedizione di rifiuti deve essere certificato da ogni impianto che effettua ogni operazione di recupero o smaltimento, inclusa ogni operazione di tipo D13-D15 o R12 o R13. Un impianto che esegua qualsiasi operazione di tipo D13-D15 o R12/R13 o di tipo D1-D12 o R1-11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non è tuttavia tenuto a certificare il ricevimento della spedizione dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. In questo caso quindi non è necessario utilizzare la casella 18 per la ricevuta finale della spedizione. Indicare inoltre il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati I o II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la data approssimativa entro cui saranno completate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

48. **Casella 19:** questa casella deve essere compilata da chi effettua il recupero o lo smaltimento per certificare il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazione non appena possibile e comunque non più tardi di trenta giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell'OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11.

49. Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 o R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese.

50. In caso di rifiuti spediti per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, occorre indicare nella casella 19 il quantitativo effettivo dei rifiuti che sono stati riciclati o preparati per il riutilizzo dall'impianto ricevente. Se i rifiuti sono stati spediti per altre operazioni di recupero, compreso il recupero di energia, occorre indicare nella casella 19 il quantitativo recuperato. Quando si compila tale casella, occorre tenere conto delle norme dell'Unione applicabili in materia di calcolo, verifica e comunicazione dei dati¹.

51. **Caselle 20, 21 e 22:** le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine dell'Unione.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA

Parte 1: informazioni da fornire all'atto della trasmissione del documento di notifica

1. Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato anche il numero di serie o altro identificatore accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.
2. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 3, punto 6.
5. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.

Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
6. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
7. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
8. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
9. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
10. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
11. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
12. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
13. Mezzi di trasporto previsti.
14. Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dall'Unione) e itinerario

previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

15. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
16. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
17. Quantitativo minimo e massimo stimati.
18. Tipo di imballaggio previsto.
19. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.
20. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
 - (a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
 - (b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
 - (c) valore presunto del materiale recuperato;
 - (d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
21. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
22. Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 6.
23. Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
24. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 6, e dall'articolo 7.
25. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.
26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Parte 2: informazioni da fornire sul, o allegare al, documento di movimento

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
2. Data di inizio della spedizione.
3. Mezzo di trasporto.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
5. Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dall'Unione) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
6. Quantitativi.
7. Tipo di imballaggio.
8. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
9. Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.
10. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.
6. Copia o prova dell'esistenza della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
7. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
8. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
9. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
10. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell'esistenza di detti documenti.
11. Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 7.
12. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.
13. Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile.

14. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

ALLEGATO III

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 ("ELENCO VERDE")

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

- (a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE; o
- (b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte I

Rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea¹.

Ai fini del presente regolamento:

- (a) tutti i riferimenti fatti all'elenco A dell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;
- (b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini "alla rinfusa e in forma finita" comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili² ivi elencate;
- (c) la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come "Residui contenenti metalli refrattari";
- (d) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a "scorie derivanti dalla lavorazione del rame", ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
- (e) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;
- (f) la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
- (g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I):

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti³ e destinati a essere riciclati:

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente¹ da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

¹ L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.

² I rifiuti in forma "non dispersibile" non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

³ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

- polietilene (PE)
- polipropilene (PP)
- polistirene (PS)
- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
- polietilene tereftalato (PET)
- policarbonato (PC)
- polieteri

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente² da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

- resine ureiche
- resine formofenoliche
- resine melammine formaldeidi
- resine epossidiche
- resine alchiliche

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente¹ da uno dei seguenti polimeri fluorurati³:

- perfluoroetilene/propilene (FEP)
- perfluoroalcooli alcani:
- tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
- tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
- fluoruro di polivinile (PVF)
- polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- politetrafluoroetilene (PTFE)
- cloruro di polivinile (PVC)

Parte II

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

| | | |
|--------------|--------------------------|--|
| GB040 | 7112 262030 262091 | Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni |
|--------------|--------------------------|--|

Altri rifiuti contenenti metalli

¹ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

² Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

³ I rifiuti di consumo sono esclusi.

| | | |
|--------------|-----------|---|
| GC010 | | Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe |
| GC020 | | Rottami elettronici (ad esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi |
| GC030 | ex 890800 | Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi ¹ |
| GC050 | | Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (ad esempio ossido di alluminio, zeoliti) |

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

| | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|
| GE020 | ex 7001 ex 701939 | Rifiuti di fibre di vetro |
|--------------|----------------------|---------------------------|

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile

| | | |
|--------------|--|--|
| GF010 | | Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso) |
|--------------|--|--|

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

| | | |
|--------------|---------|--|
| GG030 | ex 2621 | Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone |
| GG040 | ex 2621 | Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone |

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio

| | | |
|--------------|-----------|--|
| GN010 | ex 0502 | Rifiuti di peli e setole di maiale, pecora e cinghiale o di peli di tasso ed altre forme di peli per pennelli |
| GN020 | ex 051199 | Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto |
| GN030 | ex 050590 | Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione |

¹ La dicitura "adeguatamente vuotate" è intesa come presunzione di piena conformità rispetto alle norme e alle linee guida riconosciute a livello internazionale sul riciclaggio delle navi.

ALLEGATO III A

MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:
 - (a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE; o
 - (b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

2. Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:
 - (a) miscela di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
 - (b) miscela di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
 - (c) miscela di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;
 - (d) miscela di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matite di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
 - (e) miscela di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.

3. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotratini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
 - (a) miscela di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;
 - (b) miscela di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;
 - (c) miscela di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;
 - (d) miscela di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspato, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
 - (e) miscela di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;

- (f) miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;
- (g) miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.

4. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotratini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato esclusivamente ai fini delle spedizioni destinate al riciclaggio all'interno dell'Unione:

- (a) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;
- (b) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;
- (c) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a "perfluoroalcooli alcani".

ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
 - (a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; o
 - (b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:

BEU04 Imballaggi composti costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea

BEU05 Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri

3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031.

¹ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE ("ELENCO AMBRA")¹

Parte I

I seguenti rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti che figurano negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea².

Ai fini del presente regolamento:

- (a) tutti i riferimenti fatti all'elenco B dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;
- (b) alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini "esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)" fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);
- (c) le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;
- (d) la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;
- (e) la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;
- (f) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48 Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce EU3011 nell'allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall'allegato III A, punto 4.

¹ Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.

² L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte I, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea contiene le seguenti voci: Y46 Rifiuti domestici, ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III; Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.

Parte II

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione scritte:

Rifiuti contenenti metalli

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| AA010 | 261900 | Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio ¹ |
| AA060 | ex 262099 | Ceneri e residui di vanadio ¹ |
| AA190 | 810420 ex 810430 | Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

| | | |
|--------------|----------------------|--|
| AB030 | | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli |
| AB070 | | Sabbie usate in operazioni di fonderia |
| AB120 | ex 281290 ex 3824 | Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove |
| AB130 | | Sabbia usata per limatura |
| AB150 | ex 382499 | Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

| | | |
|--------------|-----------|---|
| AC020 | | Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove |
| AC060 | ex 381900 | Fluidi idraulici |
| AC070 | ex 381900 | Fluidi per freni |
| AC080 | ex 382000 | Fluidi antigelo |
| AC150 | | Clorofluorocarburi |
| AC160 | | Idrocarburi alogenati (<i>halon</i>) |

¹ Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

| | | |
|--------------|------------------------|--|
| AC170 | ex 440311 ex 440312 | Rifiuti di legno o di sughero trattati |
| AC250 | | Tensioattivi |
| AC260 | ex 3101 | Feci e letame liquido da porcilaia |
| AC270 | | Fanghi di depurazione |
| AC300 | | Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell'allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1) |

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

| | | |
|--------------|----------------------|--|
| AD090 | ex 382499 | Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
| AD100 | | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche |
| AD120 | ex 391400 ex 3915 | Resine a scambio ionico |
| AD150 | | Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati) |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

| | | |
|--------------|---------|--|
| RB020 | ex 6815 | Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
|--------------|---------|--|

ALLEGATO V

ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL'ARTICOLO 36

Introduzione

1. Il presente allegato si applica fatta salva la direttiva 2008/98/CE.
2. Il presente allegato si compone di due parti. L'articolo 36 fa ulteriormente riferimento all'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è inserito o meno nell'elenco di cui all'articolo 36 del presente regolamento, l'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando la parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nella parte 1 del presente allegato o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si dovrebbe verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.

La parte 1 del presente allegato è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o alla parte 2 del presente allegato, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:
 - (a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE; o
 - (b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte 1¹

Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

A1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli

A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:

- antimonio
- arsenico
- berillio
- cadmio
- piombo
- mercurio
- selenio
- tellurio
- tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B

A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno dei seguenti elementi:

- antimonio; composti dell'antimonio
- berillio; composti del berillio
- cadmio; composti del cadmio
- piombo; composti del piombo
- selenio; composti del selenio
- tellurio; composti del tellurio

A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

- arsenico; composti dell'arsenico
- mercurio; composti del mercurio
- tallio; composti del tallio

A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

- metalli carbonilici
- composti esavalenti del cromo

A1050 Fanghi da galvanizzazione

A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070 Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.

¹ I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.

- A1080 Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
- A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame
- A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
- A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
- A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
- A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
- A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
- A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B¹
- A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
- A1170 Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose
- A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami² che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110)³
- A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB⁴, piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III

A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

- A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
- A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)
- A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

¹ Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

² Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

³ I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

⁴ I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3 Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio

A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060 Rifiuti di nitrocellulosa

A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120 *Fluff* - frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epiclorigrina)

A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o

polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg¹

- A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici
- A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2130)
- A3210 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella presente parte, elenco B, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)

A4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

- A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B
- A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca
- A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti² o non più idonei alla loro funzione originaria
- A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno³
- A4050 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
- cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
 - cianuri organici
- A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)
- A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)
- A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)
- A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

¹ La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

² "Scaduto" significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

³ Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

- A4110 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
- qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani
 - qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine
- A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi
- A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III
- A4140 Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute¹, corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III
- A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente
- A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

B1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli

- B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
- metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
 - rottami di ferro e acciaio
 - rottami di rame
 - rottami di nichel
 - rottami di alluminio
 - rottami di zinco
 - rottami di stagno
 - rottami di tungsteno
 - rottami di molibdeno
 - rottami di tantalio
 - rottami di magnesio
 - rottami di cobalto
 - rottami di bismuto
 - rottami di titanio
 - rottami di zirconio
 - rottami di manganese

¹ "Scaduto" significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

- rottami di germanio
 - rottami di vanadio
 - rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
 - rottami di torio
 - rottami delle terre rare
 - rottami di cromo
- B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):
- rottami di antimonio
 - rottami di berillio
 - rottami di cadmio
 - rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
 - rottami di selenio
 - rottami di tellurio
- B1030 Metalli refrattari contenenti residui
- B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.
- B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
- B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III¹
- B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
- B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III
- B1080 Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di pericolosità H4.3²
- B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
- B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

¹ Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.

² La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

- zinco commerciale solido
- schiumature e scorie di zinco:
 - scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
 - scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
 - scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
 - scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
 - schiumature da fonderia di zinco
- schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
- scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III
- rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
- scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
- tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici

- rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
- rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici¹ (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)
- assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo diretto² e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva³

B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incenerimento all'aperto

B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

¹ Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.

² "Riutilizzo" può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.

³ In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

- | | | |
|---|---|-----------|
| – metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A | scandio | titanio |
| | vanadio | cromo |
| | manganese | ferro |
| | cobalto | nichel |
| | rame | zinc |
| | ittrio | zirconio |
| | niobio | molibdeno |
| | afnio | tantalio |
| | tungsteno | renio |
| | – lantanidi (metalli delle terre rare): | lantanio |
| praseodimio | | neodimio |
| samaro | | europio |
| gadolinio | | terbio |
| disproso | | olmio |
| erbio | | tulio |
| itterbio | | lutezio |

- B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
- B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
- B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati
- B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)
- B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche
- B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico
- B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
- B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO₂ e vanadio
- B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
- B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
- B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame
- B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

- B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
- rifiuti di grafite naturale

- rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo
 - rifiuti di mica
 - rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
 - rifiuti di feldspato
 - rifiuti di spatofluoro
 - rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
- B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
- vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
- B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
- rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
 - fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove
- B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
- solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico
 - rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici
 - scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
 - zolfo in forma solida
 - calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)
 - cloruri di sodio, calcio e potassio
 - carborundum (carburo di silicio)
 - rottami di calcestruzzo
 - rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
- B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)
- B2060 Carbone attivo esausto derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
- B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
- B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
- B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali

(ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)

- B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
- B2110 Residui di bauxite ("fango rosso") (pH moderato inferiore a 11,5)
- B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B3 Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

B3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)

- i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati¹ in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti²:
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente³ da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonato (PC)
 - polieteri
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche
 - resine melammine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchiliche

¹ Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

² Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

³ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da uno dei seguenti polimeri fluorurati¹:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcooli alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinilene (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato² separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti.

B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspato
- altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
- carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
- altri, includendo ma non limitatamente a:
 - 1) cartoni laminati
 - 2) residui non selezionati

B3026 I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi composti per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:

- frazione di plastica non separabile
- frazione di plastica-alluminio non separabile

B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.

B3030 Rifiuti tessili

¹ I rifiuti di consumo sono esclusi.

² Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

- cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):
 - non cardati né pettinati
 - altri
- cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati
 - pettinacce di lana o di peli fini di animali
 - altri cascami di lana o di peli fini di animali
 - cascami di peli grossolani di animali
- cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)
 - cascami di filatura (compresi i cascami di fili)
 - sfilacciati
 - altri
- stoppe e cascami di lino
- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (*Cannabis sativa L.*)
- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco
- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis Nee*)
- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove
- cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:
 - fibre sintetiche
 - fibre artificiali
- indumenti ed altri articoli tessili usurati
- stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
 - selezionati
 - altri

B3035 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

B3040 Rifiuti di gomma

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

- rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)
- altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:

- rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme simili
- rifiuti di sughero frantumato, granulato o macinato

B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

- fecce di vino
- rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove
- degrass; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
- rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
- rifiuti di pesce
- gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao
- altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3065 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III

B3070 I seguenti rifiuti:

- rifiuti di capelli umani
- rifiuti di paglia
- micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

B3080 Rifiuti, trucioli e residui di gomma

B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)

B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)

B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)

B3120 Rifiuti di coloranti alimentari

B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici non pericolosi incapaci di formare perossidi

B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A

B4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

- B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)
- B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)
- B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

Parte 2

Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea)

- Y46** Rifiuti domestici¹
- Y47** Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici
- Y48** Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:
- rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nella parte 1, elenco A, dell'allegato V)
 - i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati² in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti³:
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente⁴ da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)

¹ Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.

² Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

³ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

⁴ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

- policarbonato (PC)
- polietere
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente¹ da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche
 - resine melammine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchiliche
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (1) da uno dei seguenti polimeri fluorurati²:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcooli alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinilietere (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilietere (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato³ separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti⁴.

Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II)⁵

Rifiuti contenenti metalli

AA 010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio¹

¹ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".

² I rifiuti di consumo sono esclusi.

³ Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

⁴ Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".

⁵ I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte I, elenco A.

| | | |
|---------------|---------------------|--|
| AA 060 | 262099 | Ceneri e residui di vanadio |
| AA 190 | 810420 ex 810430 | Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| AB 030 | | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli |
| AB 070 | | Sabbie usate in operazioni di fonderia |
| AB 120 | ex 281290 ex 3824 | Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove |
| AB 150 | ex 382499 | Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

| | | |
|---------------|------------------------|--|
| AC 060 | ex 381900 | Fluidi idraulici |
| AC 070 | ex 381900 | Fluidi per freni |
| AC 080 | ex 382000 | Fluidi antigelo |
| AC 150 | | Clorofluorocarburi |
| AC 160 | | Idrocarburi alogenati (<i>halon</i>) |
| AC 170 | ex 440311 ex 440312 | Rifiuti di legno o di sughero trattati |

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

| | | |
|---------------|-----------|--|
| AD 090 | ex 382499 | Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
|---------------|-----------|--|

¹ Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| AD 100 | | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche |
| AD 120 | ex 391400 ex 3915 | Resine a scambio ionico |
| AD 150 | | Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati) |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

| | | |
|---------------|---------|--|
| RB 020 | ex 6815 | Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
|---------------|---------|--|

ALLEGATO VI

Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

| <i>Autorità competente</i> | <i>Impianto di recupero</i> | | | | <i>Identificazione dei rifiuti (codice)</i> | <i>Periodo di validità</i> | | <i>Quantitativo totale con autorizzazione preventiva (tonnellate (Mg))</i> |
|----------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|--|
| | <i>Nome e numero dell'impianto di recupero</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Operazione di recupero (+ codice R)</i> | <i>Tecnologie impiegate</i> | | <i>dal</i> | <i>al</i> | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ALLEGATO VIII

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PAESI VERSO I QUALI È AUTORIZZATA L'ESPORTAZIONE DALL'UNIONE EUROPEA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO

Parte 1

Richiesta di ricevere rifiuti dall'Unione Europea

Con la presente, (nome e dati di contatto dell'autorità competente)....., a nome di (paese) (di seguito "il paese") dichiara che il paese desidera ricevere dall'Unione europea i rifiuti specificati nella parte 2, punto 1, della presente richiesta e dichiara che il paese dispone di un quadro normativo e di una strategia adeguati in materia di gestione dei rifiuti e che sta adottando misure di esecuzione adeguate per gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto.

Luogo: Data: Firma:
.....

Parte 2

Informazioni e prove giustificative

1. Elenco dei rifiuti oggetto della richiesta

| Descrizione dei rifiuti | Codice di classificazione pertinente ¹ |
|-------------------------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

2. Si prega di fornire, in allegato alla presente richiesta, una descrizione dettagliata della strategia o del piano nazionale di gestione dei rifiuti del paese, comprensiva dei seguenti elementi:

¹ Codici utilizzati nell'allegato IX della convenzione di Basilea oppure, qualora i rifiuti non siano elencati in tale allegato, codici o descrizioni di rifiuti di cui agli allegati III, III A o III B del presente regolamento o all'allegato V, parte 2.

- (a) i quantitativi di rifiuti totali prodotti nel paese su base annua, nonché la quantità di rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente richiesta ("rifiuti interessati dalla richiesta"), e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni;
- (b) una stima dell'attuale capacità di trattamento dei rifiuti del paese in generale, così come una stima della capacità di trattamento del paese per i rifiuti interessati dalla richiesta, nonché una valutazione di come tali capacità potrebbero svilupparsi nei prossimi dieci anni;
- (c) la proporzione di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro. Si prega di fornire tali informazioni per ciascuno dei più importanti tipi di rifiuti domestici;
- (d) la proporzione di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che vengono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale tasso in futuro;
- (e) la proporzione di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che vengono riciclati, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro;
- (f) informazioni in merito ai quantitativi di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccogliarli;
- (g) una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto della gestione dei rifiuti importati sulla gestione dei rifiuti domestici;
- (h) informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui alle lettere da a) a f).

3. Si prega di fornire, in allegato alla presente richiesta, una descrizione del quadro giuridico nazionale per la gestione dei rifiuti in vigore, includendo quanto meno i seguenti elementi:

- (a) sistema(i) di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per gli impianti di trattamento di rifiuti;
- (b) sistema(i) di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per il trasporto di rifiuti;
- (c) disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui prodotti attraverso l'operazione di recupero dei rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto;
- (d) controlli dell'inquinamento applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti, compresi in particolare i limiti di emissione per la protezione dell'aria, del suolo e dell'acqua e le misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;
- (e) disposizioni in materia di esecuzione, ispezione e sanzioni destinate ad assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali e internazionali concernenti la gestione e la spedizione di rifiuti.

4. Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione di qualsiasi altra legislazione correlata in materia di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica applicabile alle operazioni di gestione dei rifiuti.

5. Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione della legislazione nazionale in materia di importazione ed esportazione dei rifiuti oggetto della richiesta e in particolare in merito a qualsiasi procedura di controllo specifica che si applica a tale importazione o esportazione, come la notifica e l'autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 6 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

6. Si prega di fornire un elenco degli impianti autorizzati ai sensi della legislazione nazionale del paese a recuperare i rifiuti oggetto della presente richiesta (includendo quanto meno il nome e l'indirizzo di tali impianti, il loro numero di autorizzazione, i tipi di rifiuti che sono autorizzati a recuperare e la loro capacità di trattamento autorizzata). Tali informazioni dovrebbero essere fornite preferibilmente attraverso un collegamento a un sito web sul quale le informazioni concernenti gli impianti interessati siano accessibili al pubblico e per via elettronica (ad esempio un collegamento al sito web dell'autorità competente).

7. Si prega di fornire informazioni sullo stato del paese per quanto concerne la sua adesione ai seguenti accordi ambientali multilaterali:

| | |
|--|---|
| Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento | Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti | Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Convenzione di Minamata sul mercurio | Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici | Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Accordo di Parigi | Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono | Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----|---|
| | |
| 8. | Si prega allegare alla presente richiesta una descrizione del modo in cui il paese rispetta i propri obblighi nel contesto degli accordi ambientali multilaterali di cui al punto 7, in particolare per quanto concerne i relativi obblighi di rendicontazione. |
| 9. | Si prega allegare alla presente richiesta una descrizione delle modalità attraverso le quali il quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, le direttive tecniche e altri orientamenti sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti adottati nel contesto della convenzione di Basilea vengono presi in considerazione nel contesto del regime di gestione dei rifiuti interessati dalla richiesta. |
| 10. | Si prega allegare alla presente richiesta una descrizione dettagliata della strategia del paese per dare esecuzione alla legislazione nazionale sulla gestione e la spedizione di rifiuti, che contempli in particolare le misure di controllo e monitoraggio, comprese informazioni sul numero di ispezioni effettuate di spedizioni di rifiuti e di impianti di gestione dei rifiuti, nonché sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti. |

ALLEGATO IX

RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1

Parte 1

Legislazione dell'UE concepita per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti).
2. Oltre alla direttiva quadro sui rifiuti dell'UE, i seguenti atti legislativi dell'UE, che stabiliscono i requisiti per le operazioni di trattamento dei rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:
 - (a) direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti¹;
 - (b) direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.
3. Anche i seguenti atti legislativi dell'UE, che stabiliscono i requisiti per flussi specifici di rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:
 - (a) direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 - (b) direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);
 - (c) direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
 - (d) direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
 - (e) direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - (f) regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Parte 2

Orientamenti internazionali sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea:

¹ Pertinente per il trattamento di rifiuti residui prodotti durante un'operazione di recupero.

- (a) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti soggetti alla convenzione di Basilea, compreso l'incenerimento a terra (D10) e la messa in discarica specialmente allestita (D5)¹
- (b) direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4)²;
- (c) direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati³;
- (d) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati⁴;
- (e) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁵;
- (f) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁶;
- (g) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁷;
- (h) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati³;
- (i) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁸;
- (j) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici⁹;

¹ Adottate alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, settembre 1995.

² Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

³ Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

⁴ Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

⁵ Adottate all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.

⁶ Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

⁷ Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

⁸ Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

⁹ Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

- (k) documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso¹;
- (l) documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso³;
- (m) quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti²;
- (n) manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti³

2. Linee guida adottate dall'OCSE:

- (a) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami³

¹ Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

² Adottato all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

³ Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

ALLEGATO X

CRITERI DESIGNATI PER DIMOSTRARE CHE UN IMPIANTO GESTISCE I RIFIUTI ESPORTATI DALL'UNIONE IN MODO ECOLOGICAMENTE CORRETTO

1. L'audit di cui all'articolo 43, paragrafo 2, verifica che l'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione rispetti le seguenti condizioni:
 - (a) è autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione (prove da fornire, in particolare attraverso la produzione delle autorizzazioni o delle licenze corrispondenti) e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell'ambiente;
 - (b) è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto meno verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;
 - (c) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
 - i) i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell'impianto; e
 - ii) gli effetti negativi sull'ambiente causati dalle sue attività (in particolare attraverso misure adeguate adottate per monitorare e affrontare l'inquinamento di suolo, acqua ed aria, nonché altri fattori inquinanti (odore, rumore));
 - (d) assicura la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l'impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattarli ulteriormente. A tal fine occorre verificare quanto meno le informazioni concernenti:
 - il quantitativo di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare conformemente alla sua autorizzazione/alle sue licenze;
 - il quantitativo di rifiuti che l'impianto riceve e recupera ogni anno;
 - il quantitativo di rifiuti residui prodotti dalle sue attività, nonché prove del fatto che tali rifiuti residui vengano spediti e trattati in un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato;
 - (e) ha adottato misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra legate alle sue attività;

- (f) stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti degli ultimi cinque anni;
 - (g) non è stato condannato per attività illegali legate alla spedizione o alla gestione di rifiuti.
2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit deve in particolare prendere in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:
- (a) obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa UE;
 - (b) le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate per talune attività nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali¹.
3. Inoltre, come orientamento, possono essere presi in considerazione anche gli orientamenti di cui alla parte 2 dell'allegato IX.

¹ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Tabella 5

Informazioni sulle spedizioni illegali di rifiuti (articolo 60, paragrafo 1)

| Identificazione dei rifiuti (Codice) | Quantitativo (kg/litri) | Paese di destinazione/ Paese di spedizione | Identificazione del motivo dell'illegalità (eventuale riferimento agli articoli violati) | Responsabile dell'illegalità <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> | | | Misure adottate comprese eventuali sanzioni imposte o azioni intraprese per riprendere i rifiuti |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------|-------|--|
| | | | | Notificatore | Destinatario | Altro | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ALLEGATO XII

Tavola di concordanza

| Regolamento (CE) n. 1013/2006 | Presente regolamento |
|---|-----------------------------|
| -- | Articolo 1 |
| Articolo 1 | Articolo 2 |
| Articolo 2, paragrafi 1, 2, 4, 6, 7 bis, 9, 10, 11, 12 e 13 | Articolo 3, ultimo comma |
| Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 2, paragrafo 7 | Articolo 3, paragrafo 3 |
| Articolo 2, paragrafo 8 | Articolo 3, paragrafo 4 |
| Articolo 2, paragrafo 14 | Articolo 3, paragrafo 5 |
| Articolo 2, paragrafo 15 | Articolo 3, paragrafo 6 |
| Articolo 2, paragrafo 16 | Articolo 3, paragrafo 7 |
| Articolo 2, paragrafo 17 | Articolo 3, paragrafo 8 |
| Articolo 2, paragrafo 18 | Articolo 3, paragrafo 9 |
| Articolo 2, paragrafo 19 | Articolo 3, paragrafo 10 |
| Articolo 2, paragrafo 20 | Articolo 3, paragrafo 11 |
| Articolo 2, paragrafo 21 | Articolo 3, paragrafo 12 |
| Articolo 2, paragrafo 22 | Articolo 3, paragrafo 13 |
| Articolo 2, paragrafo 23 | Articolo 3, paragrafo 14 |
| Articolo 2, paragrafo 24 | Articolo 3, paragrafo 15 |
| Articolo 2, paragrafo 25 | Articolo 3, paragrafo 16 |
| Articolo 2, paragrafo 26 | Articolo 3, paragrafo 17 |
| Articolo 2, paragrafo 27 | Articolo 3, paragrafo 18 |
| Articolo 2, paragrafo 28 | Articolo 3, paragrafo 19 |
| Articolo 2, paragrafo 29 | Articolo 3, paragrafo 20 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Articolo 2, paragrafo 30 | Articolo 3, paragrafo 21 |
| Articolo 2, paragrafo 31 | Articolo 3, paragrafo 22 |
| Articolo 2, paragrafo 32 | Articolo 3, paragrafo 23 |
| Articolo 2, paragrafo 33 | Articolo 3, paragrafo 24 |
| Articolo 2, paragrafo 34 | Articolo 3, paragrafo 25 |
| Articolo 2, paragrafo 35 | Articolo 3, paragrafo 26 |
| Articolo 2, paragrafo 35 bis | Articolo 3, paragrafo 27 |
| -- | Articolo 3, paragrafo 28 |
| Articolo 3 | Articolo 4 |
| Articolo 4 | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 6 |
| Articolo 6 | Articolo 7 |
| Articolo 7 | --- |
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Articolo 11 | Articolo 11 |
| Articolo 12 | Articolo 12 |
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| Articolo 14 | Articolo 14 |
| Articolo 15 | Articolo 15 |
| Articolo 16 | Articolo 16 |
| Articolo 17 | Articolo 17 |
| Articolo 18 | Articolo 18 |
| Articolo 19 | Articolo 19 |
| Articolo 20 | Articolo 20 |

| | |
|-------------|---------------------|
| Articolo 21 | Articolo 21 |
| Articolo 22 | Articolo 22 |
| Articolo 23 | Articolo 23 |
| Articolo 24 | Articolo 24 |
| Articolo 25 | Articolo 25 |
| Articolo 26 | Articolo 26 |
| Articolo 27 | Articolo 27 |
| Articolo 28 | Articolo 28 |
| Articolo 29 | Articolo 29 |
| Articolo 30 | Articolo 30 |
| Articolo 31 | Articolo 31 |
| Articolo 32 | Articolo 32 |
| Articolo 33 | Articolo 33 |
| Articolo 34 | Articolo 34 |
| Articolo 35 | Articolo 35 |
| Articolo 36 | Articolo 36 |
| Articolo 37 | Articoli da 37 a 40 |
| Articolo 38 | Articolo 41 |
| --- | Articolo 42 |
| --- | Articolo 43 |
| --- | Articolo 44 |
| Articolo 39 | Articolo 45 |
| Articolo 40 | Articolo 46 |
| Articolo 41 | Articolo 47 |
| Articolo 42 | Articolo 48 |
| Articolo 43 | Articolo 49 |

| | |
|---|-------------|
| Articolo 44 | Articolo 50 |
| Articolo 45 | Articolo 51 |
| --- | Articolo 52 |
| Articolo 46 | Articolo 53 |
| Articolo 47 | Articolo 54 |
| Articolo 48 | Articolo 55 |
| Articolo 49 | Articolo 56 |
| Articolo 50, paragrafo 1 | Articolo 60 |
| Articolo 50, paragrafi 2 e 3 | Articolo 57 |
| Articolo 50, paragrafo 2 bis | Articolo 59 |
| Articolo 50, paragrafi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies | Articolo 58 |
| Articolo 50, paragrafi 5, 6 e 7 | Articolo 61 |
| --- | Articolo 62 |
| --- | Articolo 63 |
| --- | Articolo 64 |
| --- | Articolo 65 |
| --- | Articolo 66 |
| --- | Articolo 67 |
| --- | Articolo 68 |
| Articolo 51 | Articolo 69 |
| Articolo 52 | Articolo 70 |
| Articolo 53 | Articolo 71 |
| Articolo 54 | Articolo 72 |
| Articolo 55 | Articolo 73 |
| Articolo 56 | Articolo 74 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Articolo 57 | --- |
| Articolo 58 | Articolo 75 |
| Articolo 58 bis | Articolo 76 |
| Articolo 59 bis | Articolo 77 |
| --- | Articolo 78 |
| --- | Articolo 79 |
| Articolo 60 | Articolo 80 |
| Articoli da 61 a 63 | Articolo 81 |
| Articolo 64 | Articolo 82 |
| Allegati I A, I B e I C | Allegati I A, I B e I C |
| Allegato II | Allegato II |
| Allegato III | Allegato III |
| Allegati III A e III B | Allegati III A e III B |
| Allegato IV | Allegato IV |
| Allegato IV A | --- |
| Allegato V | Allegato V |
| Allegato VI | Allegato VI |
| Allegato VII | Allegato VII |
| --- | Allegato VIII |
| Allegato VIII | Allegato IX |
| --- | Allegato X |
| Allegato IX | Allegato XI |
| --- | Allegato XII |